

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

3 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

"AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA ACQUE INTERNE, CACCIA"

ARGOMENTO:

"DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PER GLI AMMINISTRATORI DELL'ERSAP E MODIFICAZIONI

 ALLA LEGGE REGIONALE 28/10/1977 N. 32" (TESTO UNIFICATO DELLA P.D.L. CIUFFREDA E AL

 "MODIFICA ART.16 L.R. 32/77, 'ISTITUZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUG

 P.D.L. BELLOMO "DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PER AMMINISTRATORI E SINDACI REVISOR

 CONTI ERSAP"; D.D.L." NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI

 AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ERSAP".)

DECISIONE N. 51/81, ADOTTATA DALLA 3 COMMISSIONE A MAGGIORANZA
 DEI VOTI DEI COMMISSARI PRESENTI, NELLA RIUNIONE DEL 9/7/1981

Relatore: Giuseppe Martellotta.

III COMMISSIONE

DECISIONE N.52 DEL 9/7/1981

1. La III Commissione ha esaminato nella seduta del 9/7/1981, unificando-
e altri
li, la p.d.l. a firma Ciuffreda "Modifica dell'art.16 della legge 32/77 concernente
'Istituzione dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia", la p.d.l. a
firma Bellomo " Determinazione delle indennità per gli amministratori e sindaci re
visori dei conti dell'ERSAP" e il d.d.l. della Giunta "Norme sul trattamento econo
mico dei membri del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei
conti dell'ERSAP", assegnati dalla Presidenza del Consiglio rispettivamente in da
ta 19/1/1981, 12/2/1981 e 4/4/1981.

2. Dopo ampia discussione, a maggioranza di voti dei commissari presenti,
la Commissione decide di esprimere parere favorevole sul testo unificato di cui
all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente decisione.
Hanno espresso voto di astensione i commissari Silvestri, Dell'Aquila, Ventura.

Decisione n. 51/81

Relatore: Giuseppe Martellotta

AMM

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

l'art.22 della legge regionale 28 ottobre 1977 n.32 istitutiva dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia stabilisce che le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese per gli amministratori e i sindaci revisori dell'Ente devono essere determinati con legge regionale.

Il presente testo unificato intende rispondere al richiamo della legge tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione dell'ERSAP si è ormai da tempo in sediato.

La l.r. 32/1977, istitutiva dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, prevede, inoltre, che fra gli organi dell'Ente stesso vi sia un Comitato Esecutivo composto, ai termini dell'art.16, dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio.

Con tale composizione vi è una netta prevalenza dei componenti la Presidenza. Al fine di assicurare anche una partecipazione la più larga possibile alla gestione dell'Ente, che possa coinvolgere tutte le forze politiche e sociali presenti nel Consiglio, si ritiene dover apportare una modifica alla legge regionale in parola elevando il numero dei Consiglieri eletti da 2 a 6. In tal modo il Comitato risulterà composto da 9 membri.

Si è inoltre ritenuto opportuno aggiornare le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità facendo riferimento ai casi previsti dalla recente legge n.154/1981

(Giuseppe Martellotta)

W. Jole

"DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PER GLI AMMINISTRATORI E SINDACI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA".

(Testo unificato della p.d.l. a firma Bellomo "Determinazione delle indennità per gli amministratori e sindaci revosori dei conti dell'ERSAP", d.d.l. della Giunta regionale "Norme sul trattamento economico dei memebri del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ERSAP", p.d.l. a firma Ciuffreda, Affatato, Borgia, Troccoli "Modifica dell'art.16 della legge regionale 32/77 concernente 'Isti tuzione dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia".)

Art. 1
(Indennità di carica)

(art. e)

em. sostit.

L'indennità di carica agli amministratori e ai sindaci revisori dei conti del l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.), in applicazione del l'art.22 della legge regionale 28/10/1977 n.32, è fissata come segue:

- al Presidente, ai Vice Presidenti, agli altri componenti del Comitato Esecuti vo, ai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione è rispettivamente con cessa una indennità mensile pari al 90%, 60%, 25%, 15% dell'indennità di carica pre vista dalla normativa vigente a favore dei consiglieri della Regione Puglia;

- ai sindaci del Collegio dei revisori dei conti è concessa una indennità mensi- le lorda di lire 270.000, maggiorata del 50% per il Presidente.

Am

Art. 2
(Gettone di presenza)

(art. 1)

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'ERSAP, in applicazione dell'art.22 della legge regionale n. 32/1977, è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a lire 25.000 lorde, per un massimo di otto sedute mensili, ivi comprese quelle delle Commissioni di cui all'ultimo comma dell'art.14 della legge regionale n. 32/1977, e per non più di una seduta per ciascun giorno.

em

Am

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 3
(Rimborso delle spese)

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti dell'ERSAP, in applicazione dell'art.22 della legge regionale n.32/1977, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate e l'indennità di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello più alto.

La missione e l'uso del mezzo proprio devono essere, in ogni caso, autorizzati dal Presidente dell'Ente o da un membro del Comitato Esecutivo da lui delegato.

AWM

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 4

(Decorrenza degli emolumenti e uffici erogatori)

La corresponsione delle indennità, gettoni di presenza e rimborso spese di cui alla presente legge decorre dal giorno dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

Alla liquidazione degli emolumenti provvedono i competenti servizi dell'ERSAP utilizzando gli stanziamenti appositi, iscritti nel bilancio dell'Ente.

AWM

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale n.32/1977)

Il primo comma dell'art.16 della legge regionale 28/10/1977 n.32 è sostituito dai seguenti:

"Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Ente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti e da altri sei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel nominare i componenti del Comitato Esecutivo, deve assicurare che metà di essi provenga dai membri di cui alla lettera b) del precedente art.13 e l'altra metà dai membri di cui alla lettera d) del medesimo art. 13".

L'art. 20 della legge regionale 28/10/1977 n. 32 è sostituito dal seguente:

"Per i componenti, comunque nominati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, valgono le norme di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla legge 23/4/1981 n. 154.

Non possono in ogni caso far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che ricevono lo stipendio dall'Ente - ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall'art.13, lettera c) della presente legge - o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Ente stesso, nonchè gli amministratori di tali organismi o aziende".

Amy